

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

Seduta n. 151 di martedì 24 marzo 2009

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2105-A NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.

(Abrogazioni).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1117 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO)
(A.C. 2105-A) - Ordini del giorno*

ORDINI DEL GIORNO

Omissis

**odg Franceschini accolto dal governo, Camera dei deputati
24-03-2009**

La Camera,
premesso che:

lo stesso costituisce attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifiche del Titolo V, parte II della Costituzione, che già richiamava l'esigenza imprescindibile di un coinvolgimento delle autonomie locali nel procedimento di formazione della legge statale (articolo 11 della legge costituzionale);

tale coinvolgimento è assolutamente indispensabile in un assetto territoriale come quello attuale dove, accanto ad accresciute competenze legislative e amministrative, vengono poste le basi per una maggiore autonomia anche impositiva delle regioni e degli enti locali;

tale condizione impone di rivedere la struttura del Senato della Repubblica in modo da ridurre il numero dei suoi membri in maniera netta e da farli scegliere direttamente dalle autonomie regionali e locali, in modo da renderla quella trasparente e reale sede di confronto tra lo Stato e le autonomie necessaria al fine di addivenire ad una efficiente e collaborativa sintesi dei diversi interessi coinvolti;

la trasformazione del Senato in una Camera realmente rappresentativa delle autonomie locali impone una revisione anche della struttura del nostro sistema bicamerale, per quanto concerne sia il procedimento legislativo sia il rapporto di fiducia che, in un sistema parlamentare, costituisce il perno della forma di governo;

in tale ottica, la camera rappresentativa degli interessi generali deve essere la sola ad accordare la fiducia al governo e deve al contempo detenere il timone dei procedimenti legislativi sulle materie di interesse nazionale, mentre il

senato dovrebbe divenire il colegislatore sui temi di interesse regionale e locale, come del resto avviene in tutti i sistemi bicamerali a forte decentramento (regionale o federale),

impegna il Governo

a sollecitare e a favorire un confronto fra la maggioranza e l'opposizione presente in Parlamento volto, nel pieno rispetto dell'autonomia della Camere, a promuovere in tempi rapidi una riforma della II parte della Costituzione che riproduca i contenuti dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e che preveda, quindi, in particolare una riduzione del numero dei parlamentari, la trasformazione del Senato in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali e adegui i procedimenti decisionali e la forma di governo al mutato contesto politico-istituzionale.

9/2105-A/**10**.Franceschini, Soro, Sereni, Bressa, Amici, Zaccaria.